



Dipartimento Legalità

Il recente forte sviluppo che, ultimamente, hanno avuto le **Cripto-valute** ed alcuni **Token** necessita di un riepilogo dell'*inquadramento giuridico/tributario*, anche alla luce dello sviluppo della *digitalizzazione dell'economia* che ormai prescinde da un *determinato luogo fisico* (come appunto le *cripto-valute*, per le quali non esiste un preciso inquadramento giuridico).

Il **Legislatore** ha finora regolato la materia esclusivamente *ai fini della disciplina antiriciclaggio*, definendo le valute virtuali come una *rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una Banca centrale o da altra Autorità pubblica, non necessariamente collegata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio o per l'acquisto di beni/servizi o per finalità di investimento e trasferimento, archiviata e negoziata elettronicamente* (**art.1, comma 2, lettera qq-Dlgs.231/07**).

E' una definizione che definisce lo strumento delle **Cripto-valute** come *mezzo di scambio* e non di pagamento. Il *mezzo di scambio* non ha dimensioni temporali perché è un utilizzo che si fa ora e adesso mentre la funzione di *mezzo di pagamento* consente di estinguere il debito contratto.

E' lo stesso **Dlgs.231/07** ad individuare la *funzione multiforme* delle **Cripto-valute**, in quanto possono essere sia *mezzo di scambio* che *strumenti d'investimento*, inoltre viene stabilito che le stesse non devono necessariamente essere *collegate ad una valuta avente corso legale*.

La corretta interpretazione della *disciplina antiriciclaggio*, tuttavia, non coincide con la *rilevanza tributaria di prassi* come è stata attribuita dall'**Agenzia delle Entrate** (*risoluzione 72/E/2016 ed interpello 956-39/2018*), in quanto ha assimilato le **Cripto-valute** alle *valute estere*). Si rileva che una valuta si può ritenere tale quando ha un legame territoriale, cosa che le **Cripto-valute**, evidentemente, non hanno.

Altrettanto, non è possibile attribuire loro la connotazione di *valute estere* perché porterebbe ad applicare, per le *persone fisiche private*, la specifica disciplina degli **artt. 67/68** del Tuir-Testo Unico delle *Imposte sui Redditi*.